



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei detenuti e del trattamento

Oggetto: vademecum relativo alla riforma ex D.L. 92/2024.

Ai Signori Provveditori regionali
Loro sedi

Ai Signori Direttori degli istituti penitenziari
Loro sedi

^^^^^^^^

Con il Decreto Legge n. 92/2024 convertito in Legge 8 agosto 2024, n. 112 sono state introdotte diverse novità che migliorano la condizione detentiva. Il vademecum allegato illustra le più significative.

Pertanto, appare opportuno dare massima diffusione al documento, per il tramite dei funzionari dell'area educativo-pedagogica e, comunque, rendendolo fruibile con distribuzione diretta ai detenuti e internati e con affissione nelle sale comuni.

P. II CAPO DEL DIPARTIMENTO

Il Vice Capo del Dipartimento
Lina Di Domenico



Or

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei detenuti e del trattamento

Oggetto: novità migliorative della condizione detentiva introdotte con il Decreto Legge n. 92/2024 convertito in Legge 8 agosto 2024, n. 112.

^^^^^^^^

Con il Decreto Legge in oggetto sono state introdotte diverse novità che migliorano la condizione detentiva. Queste sono le più significative:

1. il ristretto potrà fare fino a sei telefonate al mese con i familiari e conviventi, anziché solo quattro, con una ulteriore possibilità di aumento da parte del direttore, senza limite numerico, per favorire i rapporti socio-familiari durante tutta l'esecuzione della pena e soprattutto nei periodi iniziale e finale della detenzione;
2. con l'ordine di esecuzione della pena emesso dalla Procura della Repubblica il ristretto conoscerà subito la riduzione della pena per la liberazione anticipata ed il fine pena complessivo, tenendo conto di tutte le riduzioni semestrali;
3. la pena verrà ridotta di 45 giorni ogni sei mesi, automaticamente senza necessità di fare alcuna istanza al magistrato di sorveglianza, se il ristretto parteciperà alle attività di rieducazione (studio, lavoro, ecc.);
4. ogni volta che il ristretto farà una istanza per le misure alternative alla detenzione, automaticamente il magistrato di sorveglianza applicherà la riduzione per la liberazione anticipata;
5. verrà favorito, anche per i ristretti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche insufficienti a provvedere al proprio sostentamento, l'accesso alla detenzione domiciliare e all'affidamento in prova al servizio sociale, attraverso l'ammissione in strutture residenziali di accoglienza e di reinserimento sociale, iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero della Giustizia;
6. verrà favorito, anche per i condannati privi di occupazione, l'accesso all'affidamento in prova al servizio sociale, mediante lo svolgimento di servizi di volontariato e di pubblica utilità senza remunerazione, con l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni pagata dallo Stato;
7. Per i condannati di età pari o superiore a 70 anni è previsto che la pena residua compresa tra i 2 ed i 4 anni di reclusione potrà essere scontata nelle forme della detenzione domiciliare, esclusi i condannati per i delitti previsti dall'art. 51 comma 3-bis e dall' art 4-bis O.P..